



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato alla deliberazione n. 171 del 7 MARZO 2013 composto da n. 3 fasciate

RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA PRESSO LA S.C. DI NEUROLOGIA DELL'A.S.L. V.C.O.

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna, con sede in Omegna – Via Mazzini 117, C.F. 00634880033 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera Dr. Vincenzo DE STEFANO

E

L' Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliera) con sede in Novara, Corso Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore S.C. Affari Generali e Ufficio Legale Avv. Lorenzo GIUDICE all'uopo delegato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad assicurare prestazioni professionali di consulenza di Neurochirurgia presso la S.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Domodossola dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico presso le strutture ospedaliere dell'A.S.L. V.C.O. di Omegna

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico della S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, di norma nella misura di n. 1 accesso quindicinale della durata complessiva massima di 2 ore ciascuno eventualmente modificabili secondo le necessità e la disponibilità del personale coinvolto.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le SS.CC. interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'A.S.L. V.C.O. di Omegna si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliera, l'indennità oraria pari ad **€ 60,00 (€sessanta/00)**

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00 orari per un tempo standard di percorrenza pari a tre ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2013

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita


una sanità in salute fa bene a tutti



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995. L'A.S.L. VCO si impegna altresì a rifondere all'Azienda Ospedaliera i costi diretti ed indiretti, determinati forfetariamente nella misura dell'8,5%.

ART. 5

L'A.S.L. VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliera il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 6

La presente convenzione ha validità dalla data del 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013

ART. 7

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 8

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare costituiscono esercizio di attività libero-professionale intramuraria, ai sensi del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica del S.S.N.; pertanto in applicazione dell'art. 24 del Contratto medesimo è a carico dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa del personale medico utilizzato per i rischi correlati allo svolgimento di tale attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale). E' a carico dell'A.S.L. VCO la copertura assicurativa per i rischi in itinere.

ART. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (tariffa all. A - parte II - art. 1, lett. B), con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

li,

PER L'A.S.O. "MAGGIORE DELLA CARITA" DI NOVARA
IL DIRETTORE S.C. Affari Generali e Ufficio Legale
(Avv. Lorenzo GIUDICE)

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA
IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
(Dott. Vincenzo DE STEFANO)

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti